

Sartoris Team sas
Via Roma 79 Pessinetto (TO)
Tel 0123/50.41.50
e-mail impreses@sartoris-team.com

Green Pass obbligatorio per i lavoratori: le disposizioni del nuovo decreto

Gentile Cliente,

*Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità al nuovo decreto legge per l'**estensione del Green pass a tutti i luoghi di lavoro**, che avrà validità dal prossimo **15 ottobre al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato d'emergenza.*

Vediamo nello specifico quali sono le misure previste dal nuovo decreto.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

Premessa

Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il nuovo decreto che estende l'obbligo di green pass a tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato, **a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre**, data in cui cessa lo stato di emergenza.



Il decreto specifica che la certificazione verde si applica «**a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni**».

Pertanto ora il green pass diventa obbligatorio per i lavoratori della Pubblica amministrazione, delle aziende private grandi e piccole, autonomi, baby sitter, colf, badanti. Anche i professionisti dovranno avere il passaporto vaccinale.

Per i trasgressori, sia lavoratori che datori di lavoro, sono previste sanzioni.

Green pass: quando viene rilasciato?

Ricordiamo brevemente quando viene rilasciato il Green Pass:

per aver **completato la vaccinazione anti COVID-19** (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale) (validità certificazione **12 mesi**);

essere negativi al test molecolare (validità certificazione **72 ore**) o **antigenico rapido** (validità certificazione **48 ore**);

essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.



Il nuovo decreto prevede che non bisognerà più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino, ma lo si otterrà **subito dopo la prima somministrazione**. L'articolo 4 comma 3 modifica infatti la normativa attuale sostituendo il passaggio in cui si affermava che la certificazione era valida «dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione» con le parole «dalla medesima somministrazione».

Le disposizioni per i lavoratori pubblici e privati



A far data dal **15 ottobre 2021** il Green pass Green pass sarà obbligatorio per entrare in tutti i luoghi di lavoro.

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi di green pass per l'ingresso al lavoro.

Il controllo viene effettuato anche sui soggetti che svolgono **formazione o volontariato**.

Gli stessi datori di lavoro definiranno le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al **momento dell'accesso** nei luoghi di lavoro ma potranno essere effettuate anche **a campione**, e individueranno i soggetti riciccati dei controlli al momento dell'accesso al lavoro e delle contestazioni delle violazioni, così come previsto in precedenza anche dal D.L. 105/2021.

Nel caso della
**Pubblica
amministrazione**




il dipendente privo di Green Pass sarà considerato **assente ingiustificato** e a decorrere **dal quinto giorno di assenza sarà sospeso dal rapporto di lavoro**, fino ad avvenuta regolarizzazione della certificazione, e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Nel settore **privato**



invece la **sospensione** avrà effetto **già dal primo giorno** di mancata esibizione del Green pass nelle imprese con **più di 15**



dipendenti; per quanto riguarda invece le imprese con **meno di 15 dipendenti**, il lavoratore sarà **assente ingiustificato** già dal primo giorno e **dopo il quinto giorno** di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro potrà **sospendere** il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la **sostituzione**, comunque per un periodo **non superiore a dieci giorni**, rinnovabile una sola volta e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

In entrambi i casi verrà fatto salvo il **diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma non verrà corrisposta retribuzione**, alla stregua di quanto già previsto per gli operatori dei settori ad interesse sanitario, come previsto dal D.L. 44/2021.



OSSERVA - Oltre ai dipendenti delle aziende, la lista comprende dunque **colf, baby sitter e badanti**, ma anche **titolari e dipendenti degli studi professionali** - avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri - e **tutti i titolari di Partita Iva**. La norma sull'obbligo di certificazione è estesa anche ai consulenti che al momento dell'ingresso negli uffici e nelle aziende devono esibire la certificazione verde.

Esenzione dal green pass

L'obbligo di green pass, come già previsto dal precedente D.L. 105/2021, non si applicherà "ai soggetti **esenti** dalla campagna vaccinale sulla base di **idonea certificazione medica** rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute".

I lavoratori esterni

L'obbligo è esteso "a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le amministrazioni, **anche sulla base di contratti esterni**".

La magistratura e gli organi costituzionali

L'obbligo di esibire il green pass varrà anche per i **magistrati, compresi quelli onorari, gli avvocati e i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie che devono accedere agli uffici giudiziari.**



NOTA BENE - Sono esclusi dall'obbligo «*avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo*».

L'accesso senza il pass rappresenta un «**illecito disciplinare**» e come tale sarà sanzionato.

L'estensione dell'obbligo del Green Pass vale anche per gli **organi costituzionali**, includendo dunque il **Quirinale e la Corte Costituzionale** e l'obbligo riguarderà anche le cariche elettive di Camera e Senato.

L'obbligo, per il principio dell'autodichia (autonomia decisionale), non può applicarsi automaticamente agli organi costituzionali che, secondo quanto prevedrebbe il decreto sul "super Green Pass", saranno chiamati a pronunciarsi entro il 15 ottobre.

Tamponi a prezzo calmierato

Il decreto stabilisce che i tamponi per ottenere il Green pass saranno **a carico dei lavoratori** ma con prezzi calmierati: 8 euro per i minorenni, **15 euro per i maggiorenni**.

Le farmacie e tutte le strutture convenzionate avranno **l'obbligo di adeguarsi** al prezzo calmierato dei tamponi: per chi non si adegua è prevista una sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 10.000. Il prefetto può inoltre disporre la chiusura dell'attività **per 5 giorni**, compatibilmente con le esigenze di continuità del servizio.

I tamponi saranno **gratuiti** solo per coloro che **non possono sottoporsi a vaccino**, come da apposita certificazione medica.

Le sanzioni

Sono previste dal decreto due tipologie di sanzioni distinte:

il lavoratore	→	che entra nel luogo di lavoro non mostrando il certificato verde o omettendo i controlli è punito con sanzione da 600 a 1500 euro ;
il datore del lavoro	→	che non controlla i pass dei dipendenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 1.000 euro .

Riepiloghiamo

DA LUGLIO	<ul style="list-style-type: none"> → Cerimonie civili e religiose → Residenze sanitarie assistenziali (Rsa)
DAL 6 AGOSTO	<ul style="list-style-type: none"> → Servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso → Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive → Attività di sale da gioco, sale scommesse → Concorsi pubblici → Sagre e fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento → Strutture ospedaliere → Musei, mostre, Centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso → Piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, se al chiuso
DAL 16 SETTEMBRE	<ul style="list-style-type: none"> → Scuola (obbligo per insegnanti e personale) → Università (obbligati docenti e studenti) → Aerei, treni, navi, traghetti, autobus di linea interregionali e a noleggio
DAL 10 OTTOBRE	<ul style="list-style-type: none"> → Addetti esterni agli istituti scolastici e universitari → Personale amministrativo, esterno (mensa e pulizie), ausiliari delle Rsa
DAL 15 OTTOBRE	<ul style="list-style-type: none"> → Luoghi di lavoro pubblici e privati → Attività di volontariato, Partite Iva, colf e badanti → I parlamentari devono adeguarsi

Link utili

Sito web con tutte le informazioni relative al Green Pass

↘ <https://www.dgc.gov.it/web/>

Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il nuovo decreto che estende l'obbligo di green pass a tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato, **a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre**, data in cui cessa lo stato di emergenza.

Ricordiamo brevemente quando viene rilasciato il Green Pass:

- per aver completato la **vaccinazione anti COVID-19** (in Italia viene emessa **sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale**);
- essere **negativi** al test molecolare (validità certificazione **72 ore**) o antigenico rapido (validità certificazione **48 ore**);
- essere **guariti** dal COVID-19 negli ultimi **sei mesi**.

Il nuovo decreto prevede che non bisognerà più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino, ma lo si otterrà **subito dopo la prima somministrazione**. L'articolo 4 comma 3 modifica infatti la normativa attuale sostituendo il passaggio in cui si affermava che la certificazione era valida «*dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione*» con le parole «*dalla medesima somministrazione*».

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi di green pass per l'ingresso al lavoro.

Il controllo viene effettuato anche sui soggetti che svolgono **formazione o volontariato**.

Gli stessi datori di lavoro definiranno le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al **momento dell'accesso** ai luoghi di lavoro ma potranno essere effettuate anche **a campione**, e individueranno i soggetti incaricati dei controlli al momento dell'accesso al lavoro e delle contestazioni delle violazioni, così come previsto in precedenza anche dal D.L. 105/2021.

Nel caso della **Pubblica amministrazione** il dipendente privo di Green pass sarà considerato **assente ingiustificato** e a decorrere dal **quinto giorno di assenza sarà sospeso dal rapporto di lavoro**, fino ad avvenuta regolarizzazione della certificazione, e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Nel settore privato invece la sospensione avrà effetto già dal **primo giorno** di mancata esibizione del Green pass nelle imprese con più di 15 dipendenti; per quanto riguarda invece le imprese con **meno di 15 dipendenti**, dopo il **quinto giorno** di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro può **sospendere** il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la **sostituzione**, comunque per un periodo **non superiore a dieci giorni**, rinnovabile una sola volta e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

In entrambi i casi verrà fatto salvo il **diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma non verrà corrisposta retribuzione**, alla stregua di quanto già previsto per gli operatori dei settori ad interesse sanitario, come previsto dal D.L. 44/2021.

OSSERVA: Oltre ai dipendenti delle aziende, la lista comprende dunque **colf, baby sitter e badanti**, ma anche **titolari e dipendenti degli studi professionali** - avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri - e **tutti i titolari di Partita Iva**. La norma sull'obbligo di certificazione è estesa anche ai consulenti che al momento dell'ingresso negli uffici e nelle aziende devono esibire la certificazione verde.

L'obbligo di green pass, come già previsto dal precedente D.L. 105/2021, non si applicherà «*ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute*».

L'obbligo è esteso inoltre «*a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni*».

L'esibizione del green pass sarà obbligatoria anche per i **magistrati, compresi quelli onorari, gli avvocati e i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie che devono accedere agli uffici giudiziari**.

Sono esclusi «*avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo*».

L'accesso senza il pass rappresenta un «**illecito disciplinare**» e come tale sarà sanzionato.

L'estensione dell'obbligo del Green Pass vale anche per gli **organi costituzionali**, includendo dunque il **Quirinale e la Corte Costituzionale** e l'obbligo riguarderà anche le cariche elettive di Camera e Senato.

L'obbligo, per il principio dell'autodichia (autonomia decisionale), non può applicarsi automaticamente agli organi costituzionali che, secondo quanto prevedrebbe il decreto sul "super Green Pass", saranno chiamati a pronunciarsi entro il 15 ottobre.

Il decreto stabilisce che i tamponi per ottenere il Green pass saranno **a carico dei lavoratori** ma con prezzi calmierati: 8 euro per i minorenni, **15 euro per i maggiorenni**.

Le farmacie avranno **l'obbligo di adeguarsi** al prezzo calmierato dei tamponi: per chi non si adegua è prevista una sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 10.000. Il prefetto può inoltre disporre la chiusura dell'attività **per 5 giorni**, compatibilmente con le esigenze di continuità del servizio.

I tamponi saranno **gratuiti** solo per coloro che **non possono sottoporsi a vaccino**, come da apposita certificazione medica.

Sono previste dal decreto due tipologie di sanzioni distinte:

- il **lavoratore** che entra nel luogo di lavoro non mostrando il certificato verde o omettendo i controlli è punito con **sanzione da 600 a 1500 euro**;
- il **datore del lavoro** che non controlla i pass dei dipendenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 400 a 1.000 euro**.






RIEPILOGO:


DA LUGLIO	<ul style="list-style-type: none"> - Cerimonie civili e religiose - Residenze sanitarie assistenziali (Rsa)
DAL 6 AGOSTO	<ul style="list-style-type: none"> - Servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso - Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive - Attività di sale da gioco, sale scommesse - Concorsi pubblici - Sagre e fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento - Strutture ospedaliere - Musei, mostre, Centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso - Piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, se al chiuso
DAL 16 SETTEMBRE	<ul style="list-style-type: none"> - Scuola (obbligo per insegnanti e personale) - Università (obbligati docenti e studenti) - Aerei, treni, navi, traghetti, autobus di linea interregionali e a noleggio
DAL 10 OTTOBRE	<ul style="list-style-type: none"> - Addetti esterni agli istituti scolastici e universitari - Personale amministrativo, esterno (mensa e pulizie), ausiliari delle Rsa
DAL 15 OTTOBRE	<ul style="list-style-type: none"> - Luoghi di lavoro pubblici e privati - Attività di volontariato, Partite Iva, colf e badanti - I parlamentari devono adeguarsi




Infostudio fomato whatsapp


GREEN PASS E LAVORATORI: I NUOVI OBBLIGHI

Il Green Pass - valido per chi abbia avuto almeno una dose di vaccino, abbia fatto un tampone molecolare negativo nelle 72 ore precedenti o tampone antigenico rapido nelle 48 ore precedenti o sia guarito dal Covid

nei sei mesi precedenti - diventa **obbligatorio, dal 15/10/2021 fino al 31.12.2021**, per **tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa**     .



 **I SOGGETTI:** tutti i dipendenti delle aziende pubbliche o private, **colf, baby sitter e badanti**, titolari e dipendenti degli studi professionali - avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri - e tutti i **titolari di Partita Iva**.

 **I CONTROLLI:** preferibilmente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro  oppure effettuati a campione.  i soggetti incaricati dei controlli devono essere **nominati con apposita delega**.


 **LE SANZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: NO GREEN PASS = ASSENTE INGIUSTIFICATO - sospensione** del dipendente dal **quinto giorno** di assenza fino ad avvenuta regolarizzazione della certificazione, non oltre il 31 dicembre 2021.


 **LE SANZIONI NEL SETTORE PRIVATO:**




 imprese >15 dipendenti  **sospensione dal primo giorno** di mancata esibizione del Green pass;

 imprese <15 dipendenti  **assente ingiustificato dal primo giorno e dopo il quinto giorno** di mancata presentazione della certificazione **sospensione** del lavoratore con possibilità di **sostituzione** per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabile una sola volta e non oltre 31.12.2021.

 **divieto di licenziamento**, ma non verrà corrisposta retribuzione già dal primo giorno di assenza.

 il lavoratore che non mostra il certificato verde o omette i controlli è punito con sanzione da **600,00 € a 1.500,00 €**;

 il datore del lavoro che non controlla i pass dei dipendenti è punito con la sanzione da **400,00 € a 1.000,00 €**.

   Le disposizioni non si applicano ai soggetti **esclusi** per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti **esenti** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

 **I TAMPONI** 

Prezzo calmierato: 8 € per i minorenni, **15 € per i maggiorenni**. Gratuito solo per le persone esenti (certificazione medica).

 **Obbligo** per le farmacie di adeguarsi ai prezzi. Previste sanzioni e chiusura fino a 5 giorni.